

RISPOSTE AI QUESITI PIÙ FREQUENTI

D.1. Chi è tenuto al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione?.

R.1. L'imposta è dovuta dal soggetto autorizzato ad istituire un deposito di prodotti liquidi da inalazione, cioè un impianto nel quale sono fabbricate ovvero detenute (a seguito di acquisto da altri produttori nazionali o stranieri) una o più marca di detti prodotti.

L'inoltro all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della domanda di istituzione e gestione di un deposito abilita il soggetto che l'ha sottoscritta a iniziare o continuare l'attività. Non deve attendere il provvedimento di autorizzazione dell'Agenzia.

I soggetti che già sono autorizzati ai sensi dell'articolo 2 decreto ministeriale 16 novembre 2013, e successive modificazioni, sono da ritenersi autorizzati anche ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, a meno che non sia adottato nei loro confronti un provvedimento di decadenza o di revoca della stessa autorizzazione. Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto detto provvedimento, potrà essere autorizzato qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della nuova istanza, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca. Ad esempio, se il motivo di decadenza è l'omessa prestazione della cauzione, all'istanza deve essere allegata una valida cauzione.

D.2. Quali sono gli obblighi dei punti di vendita?

R.2. I gestori dei punti di vendita al pubblico sono tenuti a rifornirsi da soggetti autorizzati ad istituire e gestire un deposito.

I punti di vendita non sono tenuti al pagamento dell'imposta, in quanto ricevono i prodotti ad imposta già assolta dal depositario autorizzato.

D.3. Come si calcola e si versa l'imposta di consumo?

R.3. L'imposta di consumo è stabilita in € 0,37344 il millilitro. L'importo complessivo da versare all'erario mediante il modello F24-accise, utilizzando il codice-tributo 5351, deve essere calcolato per ogni quindicina, moltiplicando il numero complessivo di millilitri ceduti ai punti di vendita e ai consumatori, per detto importo unitario.

Per le cessioni effettuate nei primi cinque mesi del 2015, l'imposta di consumo può essere versata entro il termine massimo del 15 giugno 2015. Successivamente a tale data deve essere versata per ogni quindicina nella quindicina successiva. Comunque nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2015 sussiste l'obbligo di trasmettere i prospetti riepilogativi quindicinali e mensili (si vedano le indicazioni presenti nella sezione "Modulistica").

D.4 L'imposta sul valore aggiunto è calcolata anche sull'imposta di consumo?

R.4. Secondo le norme comunitarie che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile è comprensiva anche delle imposte diverse dalla stessa IVA (articolo 78 della Direttiva 2006/112/CE).

D.5. La cauzione può essere prestata con fidejussione assicurativa?

R.5. La cauzione può essere prestata con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

La cauzione può essere prestata anche con fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito ovvero effettuando un deposito di contanti o di titoli di Stato presso una tesoreria provinciale dello Stato.

La cauzione deve indicare quale beneficiario l'Agenzia delle dogane e dei monopoli- Direzione gestione accise e monopolio tabacchi e la relativa causale può essere riportata sinteticamente nel modo seguente: "... a garanzia dell'imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014".

D.6 E' possibile utilizzare il codice a barre dei prodotti in sostituzione del codice assegnato dall'Agenzia.

R.6. Nelle more dell'adozione delle procedure contabili informatizzate, prevista dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014, è consentito che i prodotti liquidi da inalazione siano codificati con le procedure già utilizzate dal depositario, a condizione che il depositario stesso comunichi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'elenco dei propri codici in formato xls.

D.7 E' consentito il cambio dei prodotti difettosi?

R.7. Per evidenti ragioni di tutela dell'interesse erariale, la restituzione dai punti di vendita ai depositi di prodotti, quale che sia il motivo della restituzione, deve essere autorizzato dall'Agenzia su richiesta da parte del deposito. A seconda della motivazione della restituzione sarà disposto il cambio del prodotto con o senza pagamento dell'imposta.

D.8. I punti di vendita, dopo il 1° gennaio 2015, possono vendere i prodotti acquistati prima di tale data, senza applicare l'imposta?

R.8. Sì. Poiché l'imposta è dovuta esclusivamente dai depositari, soltanto per quest'ultimi sussiste l'obbligo di applicare l'imposta ai prodotti forniti ai punti di vendita a decorrere dal 1° gennaio 2015.

D.9. I depositi fiscali di tabacchi lavorati possono produrre o detenere prodotti da inalazione senza combustione?

R.9. No. I tabacchi lavorati sono prodotti assoggettati ad accisa, la quale è un'imposta di fabbricazione ed è armonizzata a livello europeo, mentre i prodotti liquidi da inalazione sono, in Italia, assoggettati ad imposta di consumo. Si tratta di regimi distinti, seppure sostanzialmente analoghi. L'autorizzazione a gestire un deposito fiscale di tabacchi lavorati non costituisce, quindi, autorizzazione a gestire anche un deposito di prodotti liquidi da inalazione. Fermo restando quanto sopra, nulla vieta che parte di un deposito fiscale di tabacchi lavorati possa essere specificamente dedicata, con opportune delimitazioni, a deposito di prodotti liquidi da inalazione. In tal caso il depositario autorizzato deve richiedere la modifica della capacità di stoccaggio del deposito fiscale di tabacchi lavorati e inoltrare l'istanza di autorizzazione all'istituzione e gestione del deposito di prodotti liquidi da inalazione.

D.10 Le spedizioni di prodotti liquidi da inalazione devono essere scortate da e-AD?

R.10. No. L'e-AD è il documento elettronico di accompagnamento delle spedizioni di prodotti assoggettati ad accisa, cioè tabacchi lavorati, oli minerali, alcoli, ed è disciplinato da un apposito regolamento della Commissione europea. I prodotti liquidi da inalazione non sono assoggettati ad accisa, che è un'imposta di fabbricazione armonizzata a livello europeo, bensì ad imposta di consumo,. La circolazione degli stessi è disciplinata dalle norme generali già applicate prima dell'1 gennaio 2015, e da quelle specifiche contenute nell'articolo 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014

Le comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi - possono essere inoltrate a uno dei seguenti indirizzi:

Posta: Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi – Ufficio Circolazione tabacchi - Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma;

Fax: n. 0658572830;

Posta elettronica certificata: monopoli.circolazionetabacchi@pec.aams.it;

e-mail: monopoli.circolazionetabacchi@aams.it.

Altri riferimenti ed informazioni (dirigenti, competenze, recapiti telefonici) relativi alla Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi e all'Ufficio Circolazione tabacchi sono disponibili su questo stesso sito nella sezione "Aams/Chi siamo/Struttura".

N.B. I prospetti riepilogati quindicinali e mensili devono essere inoltrati, tramite pec, all'indirizzo di posta elettronica dedicata "monopoli.prodottiliquididainalazione@aams.it" (Si veda il comunicato nella sezione "Modulistica")

Le istanze sono prodotte in carta semplice (non in bollo).